



COMUNE DI PREDAPPIO
(Provincia di Forlì – Cesena)

NOVITA' ICI 2011

Per l'anno 2008 si segnalano alcune importanti modifiche alla disciplina dell'ICI, sia a livello nazionale che in ambito comunale. La normativa nazionale, ha introdotto nuove esenzioni, e previsto un regime semplificato di dichiarazione ICI, come di seguito specificato.

Esenzione ICI prima casa

Il 29 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto Legge n° 93 del 27/05/2008 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 124 del 28/05/2008) che introduce **l'esenzione dall'ICI per l'abitazione principale e relative pertinenze (autorimesse, cantine, soffitti).**

In proposito è opportuno sapere quanto segue:

1. l'esenzione dall'imposta, per i casi previsti, si applica per tutto l'anno 2011;
2. per **abitazione principale** si intende:
 - l'abitazione nella quale il soggetto passivo e i suoi familiari dimorano abitualmente in conformità alle risultanze anagrafiche (art. 8, comma 2, D. Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni);
 - l'abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibita a dimora abituale del socio assegnatario;
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini Italiani non residenti nel territorio dello stato, a titolo di proprietà o di usufrutto, a condizione che non risulti locata (D.L. 23 gennaio 1993 n. 16 convertito, con modificazioni nella L. n.75/93);
 - l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
 - due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovata che è stata presentata all'Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell'unificazione catastale delle unità immobiliari medesime. In tal senso, l'equiparazione all'abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;
3. l'esenzione si estende anche all'unità abitativa posseduta dal contribuente che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale. L'esenzione spetta a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (art. 6, comma 3 bis, D.Lgs. n° 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni)

4. per il Comune di Predappio le pertinenze a cui può essere estesa l'esenzione d'imposta sono immobili di categoria catastale C/2, C/6 e C/7 destinati a servizio delle abitazioni principali, quali box, autorimesse, posti auto, soffitte e cantine che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è situata l'abitazione principale, per un massimo di n°4, anche se tali fabbricati non risultano accatastati insieme all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.

Dall'esenzione **sono escluse le unità abitative censite nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9**; per tali immobili l'imposta continua ad essere calcolata con le normali procedure applicando l'aliquota ICI per abitazione principale pari al **5,5 %** e la detrazione ordinaria deliberata dal Comune per l'anno 2011 di **€ 103,29**.

Dichiarazione ICI (variazioni nel possesso)

La Dichiarazione ICI è stata soppressa per tutte quelle variazioni nel possesso registrate con atto del notaio, che utilizza a tal fine il cd. "modello unico informatico". Si tratta quindi delle compravendite, o delle variazioni della percentuale di possesso, o di altri atti relativi a costituzione o trasferimento di diritti reali per i quali le informazioni vengono recepite e trasmesse ai pubblici registri immobiliari dal sistema notarile.

In tutti questi casi il contribuente è esonerato dal presentare la Dichiarazione ICI in quanto i dati sul possesso degli immobili ai fini dell'ICI sono reperibili dal Comune direttamente tramite la consultazione della banca dati catastale.

Le altre variazioni nel possesso, che non sono "registrate" in atti notarili e che generano una diversa base imponibile (es. valore area edificabile), o le variazioni nell'utilizzo del bene che determinano una diversa aliquota (abitazione principale, ecc.) devono essere dichiarate utilizzando il modello ministeriale di Dichiarazione ICI.

ESEMPI

non occorre dichiarare:

- gli acquisti, le vendite, le variazioni della percentuale di possesso

devono invece essere dichiarati:

- destinazione dell'immobile ad abitazione principale o viceversa
- inizio o fine dello stato di inagibilità
- inizio o fine dello stato di esenzione
- dichiarazione di interesse storico/artistico (vincolo diretto di cui all'art. 10 del D. Lgs. 42/2004) o perdita dei requisiti di interesse storico/artistico
- acquisto o perdita dei requisiti di ruralità di un fabbricato
- terreno agricolo o area edificabile condotta/non più condotta da coltivatore diretto
- variazione della destinazione urbanistica di un terreno, da agricolo ad area edificabile o viceversa
- trasformazione di fabbricato in area edificabile -inizio dei lavori edilizi diversi dalla manutenzione
- trasformazione di area edificabile in fabbricato -fine dei lavori di nuova costruzione o di recupero edilizio
- variazione del valore di un'area edificabile
- variazione della base imponibile per gli immobili di cui all'art. 5 comma 3 del D.Lgs. 504/92 (fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati)
- variazioni strutturali che abbiano comportato la modifica della rendita catastale

- acquisto o fine del possesso mediante contratto di leasing immobiliare
- concessione di aree demaniali
- aggiudicazione di immobili mediante sentenza giudiziaria
- diritto di abitazione a favore di coniuge superstite in caso di successione
- assegnazione di alloggi in via provvisoria a soci di cooperativa edilizia a proprietà divisa

PAGAMENTO DELL' ICI 2011

SCADENZA DEI VERSAMENTI:

- **6 luglio 2011** (1^ rata - termine prorogato dal 16 giugno al 06 luglio 2011 con delibera G.C. n. 77 del 26/05/2011);
- **16 dicembre 2011** (2^rata)

NUOVO BOLLETTINO :

Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 3/04/2008, è stato approvato un nuovo bollettino ICI

NUOVA INTESTAZIONE e N° DEL CONTO CORRENTE.

C/C 88708805

Intestato a CORIT RISCOSSIONI LOCALI SPA COMUNE DI PREDAPPIO –FC-ICI

Ulteriori approfondimenti sono reperibili nel sito internet del Comune di Predappio all'indirizzo www.comune.predappio.fc.it oppure possono essere richiesti all'Ufficio Tributi.